

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2004
relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio nel trimestre dal 1° marzo al 31 maggio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per un errore di comunicazione da parte di alcuni Stati membri, i titoli rilasciati per il trimestre che va dal 1° dicembre 2003 al 29 febbraio 2004 hanno superato di 493,64 tonnellate i quantitativi disponibili per tale trimestre. Occorre pertanto ridurre immediatamente in misura corrispondente i quantitativi disponibili per il trimestre successivo, al fine di rispettare i contingenti fissati dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT, ferma restando l'adozione in tempi brevi di una deroga formale al regolamento (CE) n. 565/2002.
- (2) I quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli da parte degli importatori tradizionali e dai nuovi importatori il 12 e 13 gennaio 2004, a norma dell'articolo 5, para-

grafo 2, del regolamento (CE) n. 565/2002, superano i quantitativi disponibili, per i prodotti originari della Cina, dell'Argentina e di tutti i paesi terzi diversi dalla Cina e dall'Argentina.

- (3) È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli trasmesse alla Commissione il 15 gennaio 2004 e fissare, secondo la categoria di importatori e l'origine dei prodotti, le date in cui il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002, il 12 e 13 gennaio 2004 e trasmesse alla Commissione il 15 gennaio, sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato I.

Articolo 2

Per la categoria di importatori e l'origine di cui trattasi, le domande di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 relative al trimestre che va dal 1° marzo al 31 maggio 2004 e presentate dopo il 13 gennaio 2004 e prima della data indicata nell'allegato II, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.